raffronto ai risultati ottenuti prima e dopo la legge del 1883, ed anche in confronto alle esperienze dei paesi stranieri. Ciò sarà fatto dall'amministrazione con la massima diligenza, e prometto all'onorevole Nervo che appena gli studi medesimi siano compiuti, non mancherò di presentare alla Camera delle proposte su quest'argomento speciale.

E per indurre anche meglio l'onorevole Nervo a non insistere oggi nella sua proposta, gli dirò che il suo concetto potrebbe forse in massima accettarsi, perchè in fondo non è che un eccitamento a contrattare degli abbonamenti con i fabbricanti di zuccheri indigeni. Ma possiamo essere certi che nel momento attuale il 5 per cento sia una proporzione giusta? In ogni modo è bene che siffatta materia sia esaminata sotto tutti i suoi aspetti, onde ne possa scaturire una proposta matura. Io spero che dopo queste dichiarazioni ed in vista degli impegni che prendo, l'onorevole Nervo non vorrà insistere ulteriormente nella sua proposta.

Nervo. Io credeva che dopo tre anni da che la legge proposta dall'onorevole Canzi è stata votata e dal momento che si applica la tassa con l'intervento degli agenti di finanza nelle fabbriche per vedere i risultati che si ottengono, l'amministrazione, per le poche fabbriche esistenti, avesse già raccolti dati in modo da avere un criterio delle risultanze ottenute dall'applicazione della legge.

Siccome però l'onorevole ministro mi dice che non può pronunziarsi sulla quistione perchè gli mancano i dati, così attenderò che questi dati siano raccolti.

Non potendo poi indurre nell'onorevole ministro la persuasione che ho io, che ho seguito da vicino le fasi di questa industria, e d'altra parte avendomi l'onorevole ministro promesso di studiare la cosa, io ritiro la mia proposta, e spero che egli l'anno venturo vorrà farci conoscere in quali condizioni si trovi questa industria nascente nel nostro paese.

Branca, *relatore.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca, *relatore.* Ho chiesto di parlare solamente per dire che la Commissione è favorevole al concetto manifestato dall'onorevole Nervo, il quale concetto fu ampiamente svolto anche nella relazione.

La legge del 1883 non ha potuto dare tutti i buoni risultati che se ne aspettavano perchè contemporaneamente alla sua applicazione è avvenuto un nuovo e grande ribasso sul prezzo degli zuccheri; ma questo esperimento fatto in un cattivo momento non deve scoraggiare per l'avvenire; e perciò la Commissione associandosi al concetto dell'onorevole Nervo, prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, le quali ci assicurano che questo argomento sarà studiato, nell'interesse della produzione indigena dello zucchero.

Presidente. Non essendovi proposte pongo a partito l'articolo 6 di cui do nuovamente lettura.

" Art. 6. Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44.45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, e di lire 49.65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto ".

(*È approvato*).

" Art. 7. La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione all'estero sarà conceduta nella misura indicata nella tabella allegato *A*, che fa parte integrante della presente legge ".

Ora qui occorre dar lettura della tabella *A* avvertendo che con la semplice lettura la tabella medesima s'intenderà approvata; salvo s'intende la facoltà a ciascuno di parlare sopra ogni numero della tabella, e di fare quelle proposte che crederà opportune.

Intanto ne do lettura:

" Tabella *A*. Restituzione di tassa sullo zucchero pei prodotti che si esportano all'estero.

" Vermouth a uso Torino contenente zucchero.

" *Unità che serve di base alla restituzione* - Ettolitro. — *Somma da restituire per ogni unità* lire 4.20 — *Quantità minima ammessa alla restituzione* litri 100 ".

Nervo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nervo. Io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, sopra il primo prodotto indicato in questa tabella, che è il vermouth.

Come ebbi l'onore di rilevare ieri l'altro, il vermouth è una produzione che va estendendosi in tutte le nostre provincie, dove si hanno dei vini adatti per la fabbricazione di cotesta bevanda.

La quale, per l'esperienza che si ha in Italia, si produce in tale condizioni, che può essere oggetto di una esportazione molto rilevante in America e nel nord d'Europa; ma con la nuova tassa, questa bevanda essendo stata classificata fra i liquori, la sua esportazione non è più possibile.

Io però mi occupo soltanto della misura della restituzione del dazio della materia zuccherina